



**FLC CGIL**  
**Venezia**

*federazione lavoratori  
della conoscenza*

Mestre, 18 novembre 2025

A tutte le scuole della Provincia di Venezia  
A tutto il personale scolastico

## **ELEZIONI REGIONALI 2025 – INDICAZIONI SU USO DELLE SCUOLE E PRESENZA DEL PERSONALE**

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, molte sedi scolastiche del territorio veneziano saranno utilizzate come seggi elettorali.

Come di consueto, tale utilizzo comporterà la sospensione temporanea delle attività didattiche e alcune disposizioni specifiche per il personale scolastico.

La FLC CGIL Venezia ritiene importante fornire un quadro chiaro delle norme e degli obblighi connessi a questa fase, al fine di garantire correttezza amministrativa e tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola.

Di seguito, le principali casistiche:

### **1. CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA**

Nel caso in cui l'intera scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte (art. 1256 del Codice civile). Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell'edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino "esigenze di funzionamento", ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

### **2. CHIUSURA DI UNA SCUOLA, PLESSO O SEDE UBICATA NELLO STESSO O IN DIVERSO COMUNE, CON MANTENIMENTO DELL'APERTURA DELLA SEDE CENTRALE**

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso interessata, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che



**FLC CGIL**  
**Venezia**

*federazione lavoratori  
della conoscenza*

rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale, salvo non vi siano “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere in ogni caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.

### **3. CHIUSURA DI UN SINGOLO PLESSO O SUCCURSALE DI UNA SCUOLA CON PIÙ SEDI, MA NON DELLA SEDE CENTRALE**

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano effettive esigenze di funzionamento (es. sostituzioni di assenti). I criteri di utilizzo del personale non possono essere decisi in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma regolati nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.

### **4. CHIUSURA DI UNA PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, OVVERO SOSPENSIONE DELLE LEZIONI/ATTIVITÀ DIDATTICHE, MA SENZA LA CHIUSURA DELLA PRESIDENZA E SEGRETERIA**

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l'intero edificio scolastico per l'allestimento dei seggi, ma alcune aule e/o parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c'è l'obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l'orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali. Con l'apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L'utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre regolato nel contratto integrativo di istituto. Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell'edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione e sovente con ingresso separato (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l'esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l'orario programmato. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

### **5. CHIUSURA DELLA SCUOLA CON PRESIDENZA E SEGRETERIA MA NON DI ALTRI PLESSI, SUCCURSALI O SEZIONI STACCATE**



**FLC CGIL**  
**Venezia**

*federazione lavoratori  
della conoscenza*

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente, sempre con criteri definiti in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede).

## **6. SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI**

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell'Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti. È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell'istituto. In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questi lavoratori hanno diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

## **7. CHIARIMENTO SU PERMESSI E/O FERIE**

Si precisa infine che, nelle diverse fattispecie sopra descritte, qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile, così come disposto dalle autorità competenti, si determina un'assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale. Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, né imposte come ferie o considerate permessi retribuiti e rientrano a pieno titolo nel computo dei periodi utili ai fini dell'anno di formazione e prova e nella continuità del servizio su supplenza.

Distinti saluti

La Segretaria Generale FLC CGIL Venezia  
Edina Kadic